



Nn. 1730 e 1187-A

Relazione orale
Relatrice MURELLI

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE)**

nella seduta del 4 marzo 2026

Comunicato alla Presidenza il 5 marzo 2026

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (n. 1730)

**d'iniziativa dei deputati DI GIUSEPPE, ALMICI, AMBROSI, AMICH,
CARETTA, CERRETO, CIABURRO, COLOMBO, DE CORATO, DEIDDA,
FRIJIA, IAIA, LONGI, MAIORANO, MARCHETTO ALIPRANDI, POLO e
SCHIANO DI VISCONTI**

(v. stampato Camera n. 1042)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 novembre 2025

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1° dicembre 2025

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Modifica della legge 23 dicembre 1978, n. 833, volta a garantire l'assistenza sanitaria ai pensionati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) (n. 1187)

d'iniziativa del senatore BORGHESE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2024

assorbito nel disegno di legge n. 1730

INDICE

Pareri:

- | | | |
|---|------|---|
| – della 1 ^a Commissione permanente | Pag. | 4 |
| – della 5 ^a Commissione permanente | » | 5 |

Disegni di legge:

- | | | |
|---|---|----|
| – n. 1730, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo degli articoli formulato dalla Commissione | » | 6 |
| – n. 1187, d’iniziativa del senatore Borghese | » | 10 |

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: TOSATO)

sul disegno di legge n. 1730

10 febbraio 2026

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

– all'articolo 4, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni nel procedimento di adozione del decreto del Ministro della salute ivi previsto, alla luce delle competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni e alle province autonome in materia di tutela della salute.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Russo)

sul disegno di legge n. 1730

3 marzo 2026

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE N. 1730

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

(Estensione dei servizi di assistenza sanitaria italiana per i cittadini italiani regolarmente iscritti all'AIRE, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'EFTA)

1. All'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli utenti iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio, sono iscritti presso l'azienda sanitaria locale presente nel territorio, che raccoglie le loro schede individuali, o, in alternativa, presso l'azienda sanitaria locale competente per il domicilio di soggiorno ».

2. Il rilascio della tessera sanitaria nazionale, valida nel territorio italiano, nei confronti dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), è subordinato al versamento del contributo di cui all'articolo 2.

3. All'articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai cittadini residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e

DISEGNO DI LEGGETESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO
DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

(Estensione dei servizi di assistenza sanitaria italiana per i cittadini italiani regolarmente iscritti all'AIRE, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'EFTA)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio ».

Art. 2.

(Contributo nazionale per l'assistenza sanitaria per i cittadini italiani regolarmente iscritti all'AIRE, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'EFTA)

1. Il possesso della tessera sanitaria nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, in corso di validità è condizione necessaria per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale da parte dei cittadini italiani iscritti all'AIRE residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'EFTA. La tessera è valida per periodi annuali continuativi decorrenti dalla data di rilascio. L'ammontare del contributo, non frazionabile, per il rilascio e il rinnovo della validità della tessera è determinato in 2.000 euro annui. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ammontare del contributo di cui al terzo periodo può essere adeguato annualmente tenendo conto delle risultanze dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 2, e della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

2. I cittadini minorenni iscritti all'AIRE, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'EFTA, sono esonerati dal pagamento del contributo di cui al comma 1, purché almeno un genitore o il tutore legale sia in possesso della tessera sanitaria nazionale in corso di validità ai sensi del comma 1.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 2.

(Contributo nazionale per l'assistenza sanitaria per i cittadini italiani regolarmente iscritti all'AIRE, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'EFTA)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Il mancato versamento del contributo annuale di cui al comma 1 comporta la sospensione dell'utente dall'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. In assenza del versamento del contributo di cui al comma 1 non possono essere erogate a carico del Servizio sanitario nazionale prestazioni sanitarie programmabili e non urgenti.

4. In caso di sospensione ai sensi del comma 3, il rinnovo della tessera sanitaria nazionale per l'accesso alle prestazioni è subordinato al versamento del contributo riferito al periodo annuale in corso nonché dei contributi dovuti per il periodo di sospensione maggiorati degli interessi legali.

5. Il contributo di cui al comma 1 è versato dai soggetti interessati mediante gli strumenti di pagamento previsti dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e affluisce direttamente ai bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio è compresa l'azienda sanitaria locale di cui all'articolo 19, terzo comma, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

(Disposizioni finali)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati le modalità attuative per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i cittadini italiani regolarmente iscritti all'AIRE, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'EFTA, gli aspetti relativi al procedimento amministrativo correlato e l'attività di monitoraggio degli effetti derivanti dalla presente legge.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 4.

(Disposizioni finali)

Identico.

DISEGNO DI LEGGE N. 1187

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BORGHESE

Art. 1.*(Finalità)*

1. Al fine di garantire l'effettiva tutela della salute quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la presente legge reca disposizioni volte a consentire ai cittadini pensionati italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) l'accesso alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza garantiti ai cittadini residenti in Italia.

Art. 2.*(Modifica dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)*

1. All'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

«Le prestazioni sanitarie garantite dal Servizio sanitario nazionale sono erogate gratuitamente anche ai pensionati italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), di cui all'articolo 1 della

legge 27 ottobre 1988, n. 470. Tali pensionati sono equiparati ai cittadini residenti in Italia per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni sanitarie.

I pensionati iscritti all'AIRE sono registrati presso l'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio sulla base dell'ultima residenza in Italia o, in caso di assenza di una precedente residenza in Italia, presso l'azienda sanitaria locale designata dal Ministero della salute.

Le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie agli iscritti all'AIRE sono definite con regolamento del Ministero della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

Art. 3.*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, emana un regolamento che definisce le modalità operative per l'erogazione delle prestazioni sanitarie agli iscritti all'AIRE, inclusi i meccanismi di rimborso per le spese sanitarie sostenute all'estero.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

